

Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori

(ai sensi delle disposizioni di BANCA d'ITALIA sulla Trasparenza delle operazioni dei Servizi Bancari e Finanziari del 29/7/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sulla G.U. supplemento ordinario del 10/09/2009 N. 210)

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore	Banca Valsabbina S.C.p.A.
Indirizzo	Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
Dati societari	Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
Telefono	030 3723.1
Email	info@bancavalsabbina.com
Fax	030 3723.430
Sito web	www.bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Banca Valsabbina S.C.p.A. è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	PRESTITO SOS EMILIA ROMAGNA (TASSO FISSO) Il prodotto è destinato a cittadini residenti o intestatari di immobili siti nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che hanno subito significativi danni in relazione agli eventi alluvionali di maggio 2023. Per la concessione del prestito, la richiesta dovrà essere corredata da documentazione, anche fotografica, acquisita dalla Banca attestante i danni subiti e da preventivi di spesa relativi alle opere di ripristino/ristrutturazione dei beni colpiti dagli eventi alluvionali alle quali è destinato il prestito. Il prestito potrà essere richiesto fino alla data del 31/12/2023 .
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Minimo Euro 10.000,00 - Massimo Euro 50.000,00
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	In caso di conto corrente presso Banca Valsabbina: erogazione e accredito su conto corrente del Cliente coincidente con la data di conclusione del contratto di prestito, previo rilascio delle garanzie richieste per la concessione del finanziamento. In caso di conto corrente presso qualsiasi altra banca: erogazione mediante bonifico bancario effettuato nella stessa data di conclusione del contratto di prestito previo rilascio delle garanzie richieste per la concessione del finanziamento. La disponibilità delle somme su conto corrente del Cliente è determinata dai tempi tecnici interbancari di esecuzione del bonifico.
Durata del contratto di credito	Minimo 19 mesi - Massimo 84 mesi (compreso il periodo di preammortamento di massimo 12 mesi)
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Esempio rappresentativo Importo di Euro 50.000,00 Importo rata: Euro 640,87 Numero rate: 84 Tipo di ammortamento: Francese Tipologia di rata: Costante Periodicità delle rate: Mensile Il Cliente pagherà il capitale, gli interessi e/o le spese nel seguente ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none">• spese, se dovute

	<ul style="list-style-type: none"> • interessi di mora, se maturati • interessi • capitale
<p>Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito più gli interessi e i costi connessi al credito</i></p>	<p>Euro 54.024,08</p> <p>Importo: Euro 50.000,00 Durata: 84 mesi Tasso di interesse nominale annuo: 2,00% Parametro di indicizzazione: NO Spese di Istruttoria: Euro 50,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,50 Imposta sostitutiva: Euro 125,00 Spese invio comunicazioni periodiche: Euro 1,00/cad</p>
<p>Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i></p>	<p>In base alla valutazione della Banca sul merito creditizio del Cliente, la Banca potrà richiedere il rilascio di una o più garanzie quali ad esempio: pegno, fidejussione, etc</p>
<p>I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale.</p>	<p>I pagamenti effettuati dal Consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale durante l'eventuale periodo di preammortamento.</p>

3. Costi del credito

<p>Tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</p>	<p>Tipologia di tasso: FISSO</p> <p>Tasso di interesse nominale annuo: 2,00% Parametro di indicizzazione: NON PREVISTO Spread: NON PREVISTO</p> <p>Interessi di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3%</p> <p>TAEG: 2,25%</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>Importo: Euro 50.000,00 Durata: 84 mesi Tasso di interesse nominale annuo: 2,00% Parametro di indicizzazione: NO Spese di Istruttoria: Euro 50,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,50 Imposta sostitutiva: Euro 125,00 Spese invio comunicazioni periodiche: Euro 1,00/cad</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <p>-un'assicurazione che garantisca il credito</p> <p>-un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p>No, le polizze assicurative accessorie al prestito sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Consumatore, può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.</p> <p>No, ai fini della sottoscrizione del prestito è comunque necessario essere titolari di un conto corrente presso Banca Valsabbina o presso qualsiasi altra banca.</p>

3.1 Costi connessi

<p>Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto</p>	<p>Non è obbligatoria l'apertura di un conto corrente presso Banca Valsabbina.</p>
<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<p>Istruttoria: 0,10% dell'importo finanziato</p> <p>Incaso rata Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00</p>

	Indennizzo per recesso prima di erogazione NON PREVISTO	
	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00	
	Imposte: verranno applicate le imposte come previsto dalla normativa vigente.	
	Costo invio comunicazioni periodiche	
	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
	Raccomandata	Euro 6,50
	Raccomandata A.R.	Euro 8,00
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza": Contratti sottoscritti in modalità telematica: Euro 0,00 Contratti sottoscritti in filiale: NON PREVISTI	
	E' prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede, in caso di decesso o invalidità permanente totale/parziale accertata dell'assicurato, il pagamento, ai beneficiari designati in contratto, di un importo pari al debito residuo del relativo finanziamento. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 65 anni. Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.	
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, compresi prezzi, disposizioni economiche e normative, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo, comunicandolo al Cliente con comunicazione che contenga la dicitura "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di due mesi. Le comunicazioni di modifica saranno validamente effettuate dalla Banca in forma scritta e trasmesse mediante lettera semplice o su altro supporto durevole che il Cliente dichiara di accettare (tra cui comunicazione a mezzo PEC, e-mail ordinaria, file nell'area riservata del sito della Banca, ove sia attivo il servizio di Banca Virtuale o comunicazione inserita in estratto conto inviato o reso disponibile al Cliente nelle predette modalità) in conformità alle disposizioni sulle comunicazioni trasmesse dalla	

	<p>Banca, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.</p> <p>Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate ma fermo restando l'obbligo di restituire alla Banca il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento del pagamento, calcolati secondo quanto previsto nel presente prospetto; qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamento potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura indicata nella sezione "Tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito".</p> <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p> <p>Il Cliente consumatore può recedere dal contratto, entro 14 giorni dalla data di conclusione o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art.125-bis, comma 1 T.U.B., dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC; in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del Consumo. Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente consumatore deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel presente prospetto, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in casi di rimborso anticipato</i></p>	<p>Il Cliente Consumatore può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente e in questo caso il Cliente Consumatore deve corrispondere alla Banca un indennizzo come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la vita residua del contratto è superiore a un anno: 1,00% dell'importo anticipato; - se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno: 0,50% su importo anticipato. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto; l'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto, se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000.</p>

	<p>In tutti i casi di rimborso totale del credito con estinzione anticipata del finanziamento, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (cioè tutti i costi sostenuti dal Cliente, escluse le imposte); nella riduzione del costo totale del credito la Banca applica il criterio proporzionale lineare diretto, in relazione alla durata del contratto (durata residua rispetto a durata iniziale) e lo applica a tutti i costi sostenuti dal cliente, sia a quelli che riguardano attività concluse prima della sottoscrizione del contratto (costi c.d. <i>up-front</i>, es. istruttoria) e sia a quelli che riguardano l'intera vita del rapporto contrattuale (costi c.d. <i>recurring</i>, es. polizze assicurative eventualmente sottoscritte).</p> <p>Esempio: rate complessive n. 84, rate pagate n. 34, rate residue n. 50, percentuale di rimborso 59,52%. Tale riduzione non elimina l'applicazione dell'indennizzo per estinzione anticipata a carico del Cliente.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito, dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>L'informativa al Cliente, avviene nelle modalità e con i limiti a fianco riportati.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Sì, il Consumatore ha diritto alla copia idonea per la stipula del contratto a seguito dell'istruttoria conclusa con esito positivo.</p>

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

<p>a) Finanziatore</p>	<p>I dati del finanziatore (Banca Valsabbina SCpA) sono riportati nella sezione "1. Identità e contatti del finanziatore".</p>
<p>b) Contratti di credito</p> <p>Esercizio del diritto di recesso</p> <p>Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.</p>	<p>Il Cliente Consumatore può recedere dal Contratto, entro 14 giorni dalla data di conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B., dandone comunicazione alla Banca, consegnata a mano alla filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC; in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del Consumo.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente Consumatore deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente e viceversa in lingua italiana.</p> <p>Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto, nel caso di Cliente Consumatore ai</p>

Lingua	sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente. Le informazioni sul Contratto saranno comunicate in lingua italiana, la Banca ed il Cliente intendono comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Bresciaii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.comiii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso. <p>Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento. <p>Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:</p> <p>A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)</p> <p>A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.</p> <p>A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale</p>

oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

	<p>B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.</p> <p>B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA</p> <p>C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.</p> <p>C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.</p> <p>C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.</p> <p>C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.</p>
--	---

ALTRE SPESE DA SOSTENERE
<p>IMPOSTE E TASSE</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente, se il contratto ha durata superiore a 18 mesi, deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (tali imposte, ove dovute, si applicano anche nel caso di contratti di durata pari o inferiore a 18 mesi). <p>Per i prestiti erogati su conto corrente presso altra banca, si applica l'imposta di bollo tempo per tempo vigente, qualora non sia stata scelta l'applicazione dell'imposta sostitutiva.</p>

ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI”

Indici di riferimento applicati ai tassi di interesse

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks).

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico europeo in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari o chirografari, sono forniti in uno Stato membro dell'UE ma possono essere usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri.

In conformità alle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche) e al “Regolamento UE 2016/2011 (c.d. “Regolamento Benchmark”) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento”, si riportano di seguito le informazioni riguardanti l'indice di riferimento eventualmente previsto nel contratto di credito a Lei intestato ed indicato nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale costituisce il frontespizio del contratto.

L'indice di riferimento utilizzato è riportato alla voce “Parametro di indicizzazione” per parametrare lo spread eventualmente previsto dal contratto per i tassi variabili.

EURIBOR

DENOMINAZIONE:

EURIBOR® - E' il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra alle ore 11:00 (dei giorni bancari lavorativi) a Bruxelles.

Non esiste un solo tasso Euribor ma uno per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato interbancario soggetti alla rilevazione EMMI-GRSS: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi. Euribor è calcolato secondo le convenzioni Act / 365 e 30/360 giorni.

Il valore è consultabile al seguente link:

<https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

AMMINISTRATORE:

European Money Markets Institute (EMMI), precedentemente noto come Euribor-EBF, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga fondata nel 1999 con il lancio dell'euro e con sede a Bruxelles (56, Avenue des Arts, 1000 Bruxelles). I suoi membri sono associazioni bancarie nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. L'European Money Markets Institute (EMMI), in qualità di amministratore del benchmark critico, ha la responsabilità di definire e attuare solidi meccanismi di governance e controllo per garantire l'integrità e l'affidabilità di EURIBOR.

Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice subisce quotidiane oscillazioni di valore, in relazione alle quotazioni di mercato del tasso sottostante, cioè il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra, come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Euribor a 6 mesi + 1,50% (spread).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,00% (0,50% + 1,50%).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 0,80%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,30% (0,80% + 1,50%).

TASSO BCE (sul rifinanziamento principale)

DENOMINAZIONE:

Il tasso BCE utilizzato dalla Banca come indice di riferimento è il tasso di interesse BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, uno dei tre tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) fissa con decisioni del proprio Consiglio Direttivo nell'ambito delle decisioni di politica monetaria dell'Unione Europea, indicando la data a decorrere dalla quale tale tasso debba applicarsi.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale segnala pertanto, in condizioni normali, l'orientamento di politica monetaria.

Il valore è consultabile al seguente link:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

AMMINISTRATORE:

Banca Centrale Europea (BCE), istituzione ufficiale dell'Unione Europea al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Ha sede a Francoforte sul Meno, con indirizzo principale in 60314, Sonnemannstrasse n. 20

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice può subire oscillazioni di valore o rimanere stabile per un determinato periodo di tempo; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Tasso BCE + 1,00% (spread).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 1,50% (0,50% + 1,00%).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 1,20%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,20% (1,20% + 1,00%).

Ulteriori disposizioni sui tassi di interesse

Qualora il tasso di interesse nominale annuo o di preammortamento dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")